



CITTÀ DI RIVAROLO CANAVESE

P.I. 01413960012

(Città Metropolitana di Torino)

Tel. 0124/454611

C.a.p. 10086

e-mail: comune@rivarolocanavese.it

Fax 0124/29102

Ordinanza n. 191/2026

OGGETTO:

COMPETIZIONE SPORTIVA CICLISTICA "TOUR DE L'AVENIR 7^ TAPPA STRAMBINO – CERESOLE REALE", ORGANIZZATA PER IL GIORNO 26 AGOSTO 2026 – SOSPENSIONE TEMPORANEA CIRCOLAZIONE STRADALE E MODIFICHE ALLA VIABILITÀ.

IL COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE

PRESO ATTO che il giorno mercoledì 26 Agosto 2026, transiterà nel Comune di Rivarolo Canavese, la 7^ Tappa "Strambino – Ceresole Reale" della competizione sportiva ciclistica denominata "Tour de l'Avenir";

VISTA l'istanza pervenuta in data 22/07/2026, protocollo n. 16853, presentata dal Presidente dell'associazione "A.S.D. Radio Corsa Torino" con sede in Cumiana (TO), Strada Ruatta Asciutta n. 34, quale referente dell'ente organizzatore, inerente la necessità di vietare la circolazione stradale e la sosta ai veicoli in alcune aree e carreggiate interessate dal passaggio della competizione sportiva, presentata anche all'UTG-Prefettura di Torino;

RITENUTO che si rende necessaria l'adozione di provvedimenti temporanei in materia di circolazione stradale per garantire la sicurezza degli atleti e il regolare svolgimento della competizione agonistica, assicurando l'incolumità pubblica;

PRESO ATTO della comunicazione della Città Metropolitana di Torino trasmessa al protocollo generale n. 17401 del 31/07/2026 e relativi allegati dell'istanza presentata per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento della competizione ciclistica di cui all'oggetto, nei quali sono indicati dettagliatamente gli orari, le strade interessate ed i tratti ove, per questioni logistiche, è necessario vietare la circolazione stradale e la sosta dei veicoli;

TENUTO CONTO che occorre adottare tutte le cautele necessarie al fine di evitare pericoli sia per gli organizzatori che per gli atleti partecipanti, nonché per gli spettatori e per l'utenza in generale, considerato il momento di aggregazione sociale connesso alla manifestazione sportiva, nonché fornire idonea informazione ed assistenza alla popolazione;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, come modificato dall'art.2 del D. Lgs. 15/01/2002, n. 9, la sospensione temporanea della circolazione stradale lungo il percorso di gara;

VISTI gli artt. 5 – 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii., con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

VISTO il Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Nuovo Codice della Strada - D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO, in merito alla competenza ad assumere il presente provvedimento, il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che, con provvedimento del Sindaco n. 7 del 28/02/2025, è stato individuato l'Ufficiale di Polizia Locale Sergio CAVALLLO quale funzionario di elevata qualificazione del Settore Polizia Locale;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. – "Testo Unico delle leggi sull' Ordinamento degli Enti locali" e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale di Rivarolo Canavese;

ORDINA

- La sospensione temporanea della circolazione stradale, per tutte le categorie di veicoli in Corso Italia, Corso Indipendenza, Piazza Chioratti, Via San Francesco e Via Favria, il giorno mercoledì **26 Agosto 2026 dalle ore 13,00 alle ore 14,15** e comunque sino al termine del transito della corsa ciclistica;
- L'Istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata dalle ore 12,30 alle ore 14,15 del medesimo giorno nel percorso di gara, negli spazi appositamente segnalati, ad implementazione della segnaletica stradale già esistente, in Corso Italia, Corso Indipendenza, Piazza Chioratti fronte istituti bancari i e Via San Francesco.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione stradale è fatto divieto a tutte le categorie di veicoli, compresi velocipedi, monopattini ed acceleratori d'andatura, nonché pedoni e animali provenienti da strade, accessi, diramazioni laterali, passi carrabili e proprietà private non espressamente elencate, di immettersi nel percorso della gara ciclistica; è inoltre vietato l'attraversamento di strade, vie e piazze a tutti i pedoni, fatto salvo l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti dovuti a modifiche della tabella oraria o dipendenti da altri fattori imprevedibili che comportino necessariamente l'anticipo o il posticipo delle limitazioni di traffico dei veicoli nelle strade interessate.

La circolazione stradale, ove possibile, verrà deviata su percorsi alternativi opportunamente segnalati con segnaletica stradale e/o personale preposto.

Dai provvedimenti emessi sono esclusi i veicoli utilizzati dagli organizzatori della manifestazione e organi di stampa accreditati, le ammiraglie al seguito della corsa ciclistica, i veicoli di emergenza e soccorso, i veicoli utilizzati dal personale delle Forze di Polizia e quelli utilizzati dal personale dei Gruppi di Protezione Civile ed altre Associazioni volontarie autorizzate.

PRECISAZIONI

La presente ordinanza è di carattere temporaneo e modifica, integra o implementa le norme sulla circolazione normalmente vigente sulle vie, strade e piazze interessate e su quelle limitrofe. In predetto ambito temporale, salvo che sia prescritto diversamente nelle zone interessate, mantengono piena efficacia le prescrizioni, gli obblighi, le limitazioni o i divieti vigenti in loco, a meno che non siano in contrasto o incompatibili tra loro.

In ogni caso, la sospensione della circolazione stradale verrà effettuata in ossequio alle disposizioni impartite dall'UTG-Prefettura di Torino competente territorialmente; la gara ciclistica competitiva sarà anticipata e seguita con congruo distacco dalle scorte della Polizia Stradale.

I provvedimenti adottati con la presente ordinanza hanno efficacia anche nei confronti dei veicoli e/o loro conducenti in possesso di autorizzazione al transito e/o sosta a qualunque titolo rilasciati o posseduti.

Per l'ambito temporale di validità della presente ordinanza, per far osservare i provvedimenti adottati, ad esclusione dell'accertamento e contestazione delle infrazioni, gli organi di Polizia Stradale, nell'espletamento delle mansioni di competenza, saranno coadiuvati da personale volontario dei Gruppi di Protezione civile e di altre Associazioni a carattere volontario.

Per la sospensione della circolazione stradale delle strade extraurbane si rimanda all'ordinanza dell'UTG-Prefettura di Torino; indicativamente avverrà n° 1 ora prima del passaggio della corsa ciclistica sino al passaggio dell'automezzo "Fine Gara Ciclistica".

Ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovute a fattori imprevedibili, potranno essere adottati dagli organi di Polizia Stradale con apposizione di segnaletica, transenne o presenza di proprio personale.

APPOSIZIONE E RIMOZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE

Il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero quello di altre imprese abilitate e/o facenti parte dell'organizzazione della manifestazione sportiva, è incaricato, nelle strade interessate, all'apposizione della segnaletica stradale con relativi pannelli integrativi e della transennatura, nonché alla copertura/rimozione della segnaletica contrastante.

PUBBLICITÀ

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo pretorio digitale, sul sito ufficiale della Città di Rivarolo Canavese www.rivarolocanavese.it e collocazione della segnaletica stradale provvisoria, transenne e cartelli di informazione sulle strade interessate, oltre che con presenza di personale di cui all'art. 12 del Codice della Strada e Volontari di Protezione Civile.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso all'UTG-Prefettura di Torino, alla Questura di Torino, al Responsabile Settore LL.PP. del Comune di Rivarolo Canavese e all' Organizzatore, nonché alla Stazione Carabinieri di Ivrea e Rivarolo Canavese, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Ivrea e al Servizio di Emergenza Sanitaria competente per territorio.

VIGILANZA

Il Corpo di Polizia Locale, nonché gli appartenenti agli altri organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Nuovo C.d.S., sono incaricati per la prevenzione, il controllo e la repressione delle violazioni alle norme contenute nella presente ordinanza; le deviazioni e le temporanee interruzioni della circolazione stradale saranno rese operanti dal personale addetto e potranno essere adottate eventuali ulteriori misure, qualora ne emerga la necessità per esigenze di sicurezza della circolazione stradale a tutela dell'incolumità pubblica, con l'ausilio dei Volontari di Protezione Civile e delle Associazioni Volontarie autorizzate e/o convenzionate.

RICORSI

Avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre "Ricorso giurisdizionale" per incompetenza – eccesso di potere – violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte avente sede in Torino.

Avverso la presente ordinanza è altresì, ammesso "Ricorso Amministrativo" a norma dell'art. 37 del Decreto Legislativo n. 285/92 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della Strada) e con le modalità indicate all'art. 73 del D.P.R. n. 495/92 e ss.mm.ii. (Regolamento di Attuazione alle norme del Nuovo Codice della Strada), da presentare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Dalla Residenza Municipale, 18 Agosto 2026.



IL COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE
firmato digitalmente
Comm.rio CAVALLO SERGIO